



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 55/20 DEL 16.12.2009

---

**Oggetto:** L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 – Aiuti per la ripresa dell'attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del 24 settembre 2009. € 1.040.000 – UPB S06.04.006 – CAP. SC06.0970 – F.R.)

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale riferisce che il giorno 24 settembre 2009 piogge di carattere alluvionale hanno interessato la Sardegna centro-orientale, determinando rilevanti danni anche alle aziende agricole investite dalle precipitazioni.

Dalla relazione tecnica del competente Servizio territoriale di ARGEA, risulta che in Gallura i comuni colpiti dall'evento sono stati San Teodoro, Loiri, Padru e Budoni, dove sono stati rilevati danni alle produzioni ed alle strutture.

Per quanto riguarda le strutture, gli accertamenti hanno evidenziato danni ai terreni, ai fabbricati e ad altri manufatti rurali, alle strade poderali, alle piantagioni arboree da frutto, ed agli impianti di irrigazione, il cui fabbisogno complessivo di spesa per il ripristino incide sulla produzione lorda vendibile ordinaria del territorio interessato in misura superiore al 100%.

Riguardo alle produzioni, i danni più rilevanti, la cui consistenza è risultata superiore al 30 per cento rispetto alla produzione ordinaria, sono stati riscontrati sulla vite, sull'olivo, sulle arboree frutticole, sulle ortive e sulle vivaistiche.

A tal proposito l'Assessore precisa che tutte le predette colture, ossia vite, olivo, arboree frutticole, ortive e vivai, erano assicurabili al mercato agricolo agevolato poiché, alla data in cui si sono verificate le piogge alluvionali, risultava in essere il contratto assicurativo contro i rischi derivanti da tale evento, stipulato tra il competente Consorzio di difesa e la compagnia assicuratrice.

Pertanto, al fine di poter beneficiare delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale destinate agli interventi di soccorso in agricoltura in caso di calamità naturali o di eventi eccezionali - così come disciplinato dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 -, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, in data 17 novembre 2009 ha adottato la deliberazione n. 51/16, con la quale si chiede al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento in questione per i soli danni alle strutture, in quanto non assicurabili al mercato assicurativo agricolo agevolato, e limitatamente ai territori perimetrati dei comuni di San Teodoro, Loiri Porto S. Paolo, Padru e Budoni.



Peraltro, poiché è ragionevole prevedere che l'eventuale contributo statale non sarà sufficiente a compensare, se non in minima parte ed in tempi non brevi, i danni strutturali causati dall'evento, l'Assessore ravvisa la necessità di attivare sin d'ora un intervento con fondi regionali per il ripristino delle strutture aziendali e delle attrezzature agricole danneggiate, al fine di consentire una più rapida ripresa dell'attività economica e produttiva delle aziende interessate.

Le risorse che dovessero rendersi disponibili a seguito di eventuali assegnazioni statali, saranno utilizzate per integrare le risorse regionali destinate al presente intervento, fermo restando che la misura del contributo non potrà superare, complessivamente, il limite massimo di aiuto previsto dal Regolamento (CE) 1857/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

L'Assessore fa presente che per far fronte all' intervento in argomento si ritiene di dover destinare una somma pari a euro 1.040.000,00, attingendo dalle risorse disponibili in conto competenze del capitolo SC06.0970 - UPB S06.04.006 del bilancio regionale 2009.

Tutto ciò premesso, considerato che la base giuridica che consente di istituire l'aiuto è rappresentata dalla legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 ( aiuti per i danni alla produzione agricola) - notificata e approvata dalla Commissione europea -, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere aiuti alle aziende agricole nel caso di danni alla produzione o ai mezzi di produzione derivanti da calamità, avversità atmosferiche, epizootie e malattie vegetali, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale propone alla Giunta regionale

- di riconoscere che l'evento piogge alluvionali del 24 settembre 2009 è assimilabile ad una calamità naturale in ragione dell'entità dei danni causati alle produzioni ed alle strutture agricole;
- di delimitare i territori dei seguenti comuni nella provincia di Olbia - Tempio,
- Loiri Porto S. Paolo (fogli 8, 9, 64, 231,232, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 255, 256, 257);
- San Teodoro (fogli 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 35);
- Budoni (catastalmente Posada) (fogli 4, 6, 10, 12, 18, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 46);
- Padru (fogli 14, 15, 24, 32, 34, 35, 38, 39, 42, 46, 48, 54, 55, 56);



al fine del riconoscimento dei danni causati dalle piogge alluvionali del 24 settembre 2009 alle sole attrezzature e strutture aziendali;

- di autorizzare, al fine di favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle aziende agricole interessate, la concessione di contributi in conto capitale per il ripristino delle attrezzature e strutture aziendali danneggiate, in armonia con gli Orientamenti in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e nel rispetto del Regolamento (CE) 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;
- di stabilire che potranno beneficiare dell'aiuto per il ripristino delle attrezzature e strutture aziendali danneggiate, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell'anagrafe regionale delle imprese agricole, le cui aziende, ricadenti nei territori delimitati per le piogge alluvionali del 24 settembre 2009 abbiano subito un danno accertato superiore al 30 per cento della produzione media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti, a norma dell'articolo 2, punto 8) del Regolamento (CE) 1857/2006, secondo il quale sono assimilabili a calamità naturali le avversità atmosferiche "che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti";
- di fissare la misura dell'aiuto fino ad un massimo dell' 80%, e del 90% nelle zone svantaggiate, dei costi ammessi per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Dall'importo dei costi ammessi a beneficiare dell' aiuto saranno dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e gli eventuali costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche.

Poiché l'aiuto così articolato rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1857/2006, in quanto risulta coerente con la categoria di aiuti contemplati dall'articolo 11 e ne soddisfa le condizioni di attuazione, l'Assessore dell'Agricoltura fa presente che lo stesso non è soggetto a notifica e che potrà entrare in vigore nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall'articolo 20 del medesimo regolamento.

L'intera somma di euro 1.040.000,00 sarà trasferita ad ARGEA che darà attuazione all'intervento nel rispetto delle procedure amministrative semplificate a favore degli agricoltori.



La Giunta Regionale condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità

#### DELIBERA

- di riconoscere che l'evento piogge alluvionali del 24 settembre 2009 è assimilabile ad una calamità naturale in ragione dell'entità dei danni causati alle produzioni ed alle strutture agricole;
- di delimitare i territori dei seguenti comuni nella provincia di Olbia - Tempio,
- Loiri Porto S. Paolo (fogli 8, 9, 64, 231,232, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 255, 256, 257);
- San Teodoro (fogli 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 32, 33, 35);
- Budoni (catastalmente Posada) (fogli 4, 6, 10, 12, 18, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 46);
- Padru (fogli 14, 15, 24, 32, 34, 35, 38, 39, 42, 46, 48, 54, 55, 56);

al fine del riconoscimento dei danni causati dalle piogge alluvionali del 24 settembre 2009 alle sole attrezzature e strutture aziendali;

- di autorizzare, al fine di favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle aziende agricole interessate, la concessione di contributi in conto capitale per il ripristino delle attrezzature e strutture aziendali danneggiate, in armonia con gli Orientamenti in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e nel rispetto del Regolamento (CE) 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;
- di stabilire che potranno beneficiare dell'aiuto per il ripristino delle attrezzature e strutture aziendali danneggiate, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell'anagrafe regionale delle imprese agricole, le cui aziende, ricadenti nei territori delimitati per le piogge alluvionali del 24 settembre 2009 abbiano subito un danno accertato superiore al 30 per cento della produzione media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8) del Regolamento (CE) 1857/2006, secondo il quale sono



assimilabili a calamità naturali le avversità atmosferiche "che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti";

- di fissare la misura dell'aiuto fino ad un massimo dell' 80%, e del 90% nelle zone svantaggiate, dei costi ammessi per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Dall'importo dei costi ammessi a beneficiare dell' aiuto saranno dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e gli eventuali costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche;
- di autorizzare la spesa di euro 1.040.000 sul capitolo SC06.0970/C – CdR 00.06.01.07 – UPB S06.04.006, esercizio 2009;
- di attivare con la massima urgenza tutti gli adempimenti che consentano di effettuare l'impegno della somma di euro 1.040.000, sulla base delle disponibilità connesse al rispetto del patto di stabilità.

L'aiuto sarà erogato da Argea Sardegna – Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura - alla quale saranno trasferite le necessarie risorse.

L'aiuto sarà attuato conformemente all'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e potrà essere applicato a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare previsto dall'articolo 23, comma 4 della L.R. 11 marzo 1998, n. 8, così come integrato e modificato dall'articolo 25 della L.R. 14 novembre 2000, n. 21.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci